

Assenza per malattia e rientro anticipato in servizio

13 Ottobre 2014

Con l'allegato messaggio n. 6973/14, l'Inps ha ricordato che, per poter essere riammesso anticipatamente in servizio, il lavoratore in malattia è obbligato a produrre un nuovo certificato medico, rispetto a quello contenente la prognosi originaria, che ne attesti la guarigione.

Tale chiarimento, informa l'Inps, trae origine dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare, dall'art. 2087 del codice civile che obbliga il datore di lavoro, sia pubblico che privato, ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore e dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., che obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

In virtù di quanto sopra, pertanto, si conferma che la riammissione anticipata in servizio di un lavoratore assente per malattia potrà avvenire esclusivamente: *"in presenza di un certificato medico di rettifica dell'originaria prognosi"*.

17857-Messaggio Inps n. 6973 - 2014.pdf [Apri](#)